

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2005

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 dicembre 2005

**Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare.**

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' militare

Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare», adottato in attuazione all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Considerata la necessita' di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'Elenco delle imperfezioni e delle infermita', dei seguito denominato Elenco, di cui all'art. 2, comma 3, del citato Regolamento;

Decreta:

E' approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: Donvito

Allegato

- Per l'allegato fare riferimento al supporto cartaceo
- ---

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2005

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 dicembre 2005

Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE

della sanità militare

Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Considerata la necessità di aggiornare i criteri per delineare il profilo sanitario e di armonizzare le indicazioni diagnostiche con quelle corrispondenti previste dal decreto 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanità militare, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

Decreta:

E' approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il direttore generale: Donvito

Allegato

- Per l'allegato fare riferimento al supporto cartaceo

- ---

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27

Dicembre 2005

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 dicembre 2005

Adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita', di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori.

IL DIRETTORE GENERALE

della sanita' militare

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante «Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare»;

Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare, datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»;

Visto il decreto del direttore generale della sanita' militare, datato 5 dicembre 2005, concernente la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto sono adottate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, relativamente al reclutamento degli atleti e degli istruttori, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Art. 2.

Sono giudicati idonei, ai fini del loro reclutamento, gli atleti e gli istruttori che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità specificatamente indicate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, di seguito denominato Elenco, e risultino in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, accertati secondo le disposizioni vigenti, nonché dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi alla categoria ed al ruolo di appartenenza.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermità previste dall'Elenco, è adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanità militare, di seguito denominata direttiva.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 circa le infermità ed imperfezioni specificatamente indicate nell'Elenco, le affezioni esplicitate ed espressamente riportate nella direttiva, a giudizio del competente organo sanitario, potranno essere valutate compatibili con l'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore, sempre che risultino, sotto il profilo medico-legale, di scarsa incidenza e tali da non costituire un rischio per la tutela della loro salute e della collettività'.

Art. 4.

Per delineare il profilo sanitario degli atleti e degli istruttori, è adottata la direttiva tecnica approvata con decreto datato 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanità militare. Fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli specificatamente indicati nei bandi di concorso in relazione alla disciplina sportiva prescelta, possono essere giudicati idonei, in sede di reclutamento, gli atleti e gli istruttori cui sia accertato un grado di validità inquadabile in

fascia A, limitatamente alla caratteristica somatofunzionale PS, ed anche in fascia B per le altre caratteristiche.

Art. 5.

Le imperfezioni e le infermita' non menzionate nell'Elenco e nella direttiva ed incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto in misura non inabilitante, isolatamente o nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza.

Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, il grado di validita' inquadrabile in fascia A o B potra' essere delineato anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio del competente organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante, risultino di nessuna o scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio quale militare atleta o istruttore.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il direttore generale: Donvito